


COMUNE DI GRIANTE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20.12.2016

Art. 1 NATURA DEL SERVIZIO	3
Art. 2 FONTI NORMATIVE	3
Art. 3 COMPETENZE.....	3
Art. 4 TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI	3
Art. 5 CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE	4
Art. 6 UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE	4
Art. 7 ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO	5
Art. 8 TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO	5
Art. 9 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI	5
Art. 10 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	5
Art. 11 FIGURE GIURIDICHE	6
Art. 12 PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
Art. 13 COMMISSIONE CONSULTIVA EX ART. 4 COMMA 4 DELLA LEGGE N. 21/1992.....	6
Art. 14 REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE.....	7
Art. 15 TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.....	8
Art. 16 GRADUATORIA DI CONCORSO.....	9
Art. 17 DOCUMENTI DA PRESENTARE.....	9
Art. 18 INIZIO DEL SERVIZIO.....	10
Art. 19 TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE - SUBINGRESSO - VOLTURA.....	10
Art. 20 ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE	11
Art. 21 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 22 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	12
Art. 23 PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 24 VISITE - VERIFICHE - MANUTENZIONI.....	13
Art. 25 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO	13
Art. 26 SANZIONI	14
Art. 27 TUTELA DELLA PRIVACY	14
Art. 28 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	15

ART. 1 NATURA DEL SERVIZIO

1. Per servizio di noleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea che utilizzano autovetture immatricolate in conformità dell'art. 85 del Codice della Strada.
2. I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati e ove previsto per legge.

ART. 2 FONTI NORMATIVE

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è disciplinato dalla normativa generale indicata qui di seguito:
 - Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
 - Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.;
 - Legge Regionale Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 e s.m.i.;
 - disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - disposizioni del vigente Regolamento Locale d'Igiene;
 - disposizioni del presente Regolamento;
 - Normativa europea.

ART. 3 COMPETENZE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le competenze e la vigilanza sul servizio di noleggio con conducente mediante autovettura sono svolte dal Comune attraverso il Responsabile del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), al quale sono demandate tutte le pratiche relative, avvalendosi se occorre, della Polizia Locale.
2. Il Responsabile del SUAP e il personale appartenente alla Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed a qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio con conducente, mediante autovettura.

ART. 4 TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Gli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente mediante autovettura dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - almeno cinque posti (compreso l'autista) e quattro portiere laterali (escluso il portellone posteriore);
 - essere accessibili a tutte le persone diversamente abili ed avere un portabagagli idoneo per

trasportare ripiegata una sedia a rotelle o carrozzina di loro ausilio;

2. In deroga a quanto sopra citato, può essere autorizzato l'utilizzo, per il servizio, di autoveicoli già immatricolati per il servizio di autonoleggio con conducente ed abbinati ad autorizzazione rilasciata da questo Comune con soli quattro posti e due portiere laterali di accesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo dovranno essere possedute all'atto del rilascio delle nuove autorizzazioni e, per le autorizzazioni in essere, al cambio della vettura.

ART. 5

CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

1. Ogni autoveicolo in servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e deve essere dotata di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e il numero progressivo.
2. Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dal vigente Codice della Strada, l'autorizzazione comunale in copia conforme all'originale.

ART. 6

UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE

1. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività, vi è l'obbligo di avere a disposizione, in base a valido titolo giuridico, una rimessa, intesa come area privata di superficie utile a contenere il veicolo dotata di idonea area per l'espletamento delle attività amministrative connesse al servizio.
2. La rimessa deve possedere i requisiti edilizi ed igienico sanitari.
3. La modifica o il trasferimento dei locali adibiti ad autorimessa, ammessi esclusivamente nell'ambito dello stesso territorio comunale, deve essere comunicato con anticipo di almeno trenta giorni, per permettere al Responsabile del SUAP di effettuare le verifiche sul rispetto dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.
4. L'eventuale cambio di sede legale deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dall'effettivo trasferimento.
5. All'esterno della rimessa, sulla via pubblica o facilmente individuabile dalla stessa, potrà essere installata idonea insegna o targa identificativa dell'attività.
6. Per i titolari di singola autorizzazione per noleggio con conducente a mezzo autovettura la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.
7. È facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare l'attività di noleggio con conducente anche ai sensi dell'art. 11, comma 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

ART. 7
ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

1. È vietato agli utenti del servizio:
 - insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
 - compiere atti contrari alla decenza;
 - fare schiamazzi o rumori molesti;
 - molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
 - mangiare e bere durante il trasporto.

ART. 8
TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente e il titolare dell'autorizzazione.

ART. 9
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI
DESTINATI AL NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

1. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante autovettura è determinato sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti.

ART. 10
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale, la quale è riferita a un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.
3. È invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura. In questo caso, la rimessa ubicata sul territorio comunale in base a valido titolo giuridico, deve avere una superficie utile a contenere tutti i veicoli in uso al soggetto per l'espletamento dell'attività in oggetto.
4. Nell'autorizzazione comunale, oltre al numero della stessa, sono indicati:
 - gli estremi della carta di circolazione;
 - il numero del telaio;
 - la targa;
 - il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo;
 - l'ubicazione della rimessa.
5. L'assegnazione delle autorizzazioni, nei limiti stabiliti dalle norme regionali e provinciali, è demandata

al Responsabile del SUAP, sentita la commissione di cui al successivo art. 13 e viene fatta in base a una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli.

ART. 11 FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere imprese artigiane di cui alla Legge 8.08.1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperative;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - e) esercitare in altre forme previste dalla legge.

ART. 12 PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ogni qualvolta si renderà necessario assegnare un'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura il Responsabile del SUAP emetterà determinazione con la quale approva il bando e ne darà avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente per almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.
2. Il Responsabile del SUAP provvede altresì a convocare la Commissione di cui al successivo art. 13.

ART. 13 COMMISSIONE CONSULTIVA EX ART. 4 COMMA 4 DELLA LEGGE N. 21/1992

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - dal Responsabile del SUAP in qualità di Presidente;
 - da un membro della Polizia Locale;
 - da un rappresentante designato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA);
 - da un rappresentante degli utenti
2. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale.
3. La Commissione delibera con la presenza di almeno due dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

4. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

ART. 14
REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE
PER AUTONOLEGGIO CON AUTOVETTURA

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve presentare istanza nei termini previsti dal bando e sul modello predisposto e allegato al bando stesso.
2. Nell'istanza che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea;
 - iscrizione nei ruoli provinciali per conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, non necessariamente della provincia di appartenenza del Comune;
 - non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;

inoltre:

- non essere incorso in condanne a pene detentive che comportino l'interdizione di una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 del Codice Penale;
- non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia vigente;
- non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 del Codice Penale;
- non essere, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definite con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

In caso di persona giuridica, i requisiti di cui ai punti precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

Nell'istanza dovranno essere formulate le seguenti dichiarazioni:

- impegno a tenere, in base a valido titolo giuridico, nel territorio del Comune di Griante, idoneo locale adibito a rimessa, indicando anche se sarà di proprietà o in locazione;
- impegno a non svolgere, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi e che rechi pregiudizio allo svolgimento del servizio;
- di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare ulteriori titoli per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione dell'istanza esibendone la relativa documentazione.

Questi titoli saranno valutati dalla Commissione in relazione ai criteri previsti nel bando di assegnazione di autorizzazione.

Inoltre, alla domanda, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 15;
- fotocopia integrale della patente di guida;
- fotocopia del certificato di abilitazione professionale (CAP);
- autocertificazione attestante il possesso di uno o più titoli indicati nel successivo art. 15.

ART. 15

TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono oggetto di valutazione, secondo i criteri di massima da predeterminarsi e da esplicitarsi nel bando da parte della Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nell'ordine di importanza:

- aver prestato servizio per almeno sei mesi in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente o di sostituto alla guida di taxi;
- essere attualmente disoccupato e regolarmente iscritto nelle liste di collocamento e per lavoratori in mobilità;
- diploma di maturità superiore;
- conoscenza di una o più lingue straniere comprovata mediante la presentazione di diploma di scuola media secondaria comprendente almeno una lingua straniera o diploma di laurea con corso di studi comprendente almeno un esame di lingua straniera o mediante presentazione di un attestato di conoscenza della lingua straniera almeno di livello A2 (*)

(*) Il livello A2 "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" prevede l'acquisizione delle seguenti competenze linguistiche:

- 1) comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio: informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro);
 - 2) comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su argomenti familiari e abituali;
 - 3) descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
- con prole a carico (specificare il numero e l'età dei figli);
 - disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con disabilità.

A parità di punteggio finale verranno considerati questi ulteriori elementi di valutazione, nell'ordine:

- maggior numero di figli minori a carico;
- la minore età dei candidati;
- la data di presentazione della domanda.

ART. 16 GRADUATORIA DI CONCORSO

1. Il Responsabile del SUAP provvede a informare gli interessati mediante l'affissione della graduatoria all'Albo Pretorio on line.
2. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate domande motivate di revisione; entro i successivi quindici giorni il Comune si pronuncerà in maniera definitiva mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line.
3. Il Responsabile del SUAP, acquisita la graduatoria di merito approvata dalla Commissione di concorso, ne dà comunicazione a tutti i partecipanti mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.
4. Successivamente provvede alla verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, facendo riserva di provvedere al rilascio dell'autorizzazione allorché l'esito degli accertamenti risulti positivo.

ART. 17 DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. L'assegnatario dell'autorizzazione entro centoventi giorni dalla comunicazione definitiva della graduatoria deve produrre, fatti salvi i comprovati ritardi nella consegna del veicolo, pena decadenza, la seguente documentazione:
 - a) documentazione attestante la proprietà o comunque l'effettiva ed esclusiva disponibilità del veicolo;
 - b) copia della carta di circolazione (anche provvisoria) del veicolo attestante la corretta destinazione d'uso;
 - c) copia della polizza assicurativa RC nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
 - d) documentazione, in base a valido titolo giuridico, attestante l'effettiva disponibilità di idonea rimessa nel territorio del Comune.
2. Solo in caso di utilizzo, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente bando, di veicolo di prima immatricolazione, la certificazione di cui ai punti a), b), c), potrà essere resa dopo il rilascio dell'autorizzazione ad immatricolazione avvenuta, ma in ogni caso prima dell'effettivo inizio dell'attività.

ART. 18
INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il soggetto assegnatario dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare l'attività entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta intestazione dell'autorizzazione, pena la decadenza della concessione stessa. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, una sola volta, per un termine valutato ragionevolmente dal Responsabile del SUAP.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, al soggetto vincitore del concorso eventualmente titolare di una licenza taxi, l'autorizzazione per noleggio di autovettura con conducente potrà essere rilasciata solo a seguito di espressa riconsegna della licenza taxi.
3. Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, il veicolo potrà essere eventualmente sottoposto a visita di controllo da parte del Responsabile del SUAP o dal personale appartenente alla Polizia Locale.
4. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno presso il Comune dovrà essere trasmessa, da parte del titolare, una dichiarazione in carta libera attestante:
 - a) che l'attività non ha subito modifiche rispetto all'anno precedente
 - b) che permangono tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti e dal Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività stessa
4. L'autorizzazione stessa dovrà essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatta salva la possibilità del Comune di verificare il mantenimento dei requisiti.

ART. 19
TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE - SUBINGRESSO - VOLTURA

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto di azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla Legge (per atto tra vivi ex articolo 9, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 oppure per "mortis causa" ex art. 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21).
2. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da 5 (cinque) anni;
 - b) abbia raggiunto il 60 (sessantesimo) anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al Comune di Griante, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente

causa.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo 5 (cinque) anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.
5. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione il decesso deve essere comunicato dagli eredi al Comune entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento. L'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'espletamento dell'attività.
6. Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'azienda risulti trasferita a persone minori o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni.

ART. 20

ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Al titolare dell'autorizzazione è consentito, nello svolgimento del servizio, avvalersi della collaborazione dei dipendenti o familiari sempreché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli pubblici non di linea ed in regola con le disposizioni vigenti in materia di previdenza.
2. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del SUAP.
3. Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonare il veicolo stesso, pagando solo l'importo corrispondente alla porzione di percorso effettuato, rispetto alla quota pattuita per l'intero percorso.
4. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del Responsabile del SUAP.
5. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente, se accoglie la richiesta, concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
6. Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso più l'eventuale somma per la sosta d'attesa.
7. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque cagionati, sia direttamente, che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed esercizio dell'autorizzazione fa carico esclusivamente ed integralmente al titolare della stessa, rimanendo esclusa, sempre, ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

ART. 21
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio decade:

- per mancato inizio del servizio entro i sei mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda, salvo proroga motivata;
- per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione stessa.

ART. 22
REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale viene revocata:

- quando vengono a mancare al titolare alcuni dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, dipendente o collaboratore familiare;
- quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante richiami e diffide;
- in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe concordate;
- quando il titolare abbia prestato la propria opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- quando il titolare non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto il ritiro della patente da parte dell'autorità competente;
- quando il titolare venga sottoposto alla diffida e alla sorveglianza speciale da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge sull'antimafia;
- quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore e sei mesi;
- quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni del presente Regolamento;
- quando i locali di rimessa presenti sul territorio comunale risultino fittizi oppure quando gli stessi non siano esistenti;
- quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
- per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. In caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento, per le quali non sia prevista la revoca, l'autorizzazione può essere sospesa fino a dieci anni in relazione alla gravità o recidiva delle infrazioni commesse.

3. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.
4. I provvedimenti di revoca, di sospensione o ritiro dell'autorizzazione comunale di esercizio vengono adottati dal Responsabile del SUAP.
5. La sospensione o revoca dell'autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca, previsti dal presente Regolamento, nel rispetto delle procedure dettate dalla Legge 7.08.1990, n. 241, saranno adottati previa formale contestazione delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento, mediante comunicazione di avvio di procedimento con avviso notificato appositamente all'interessato e assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzarne la posizione:

ART. 24

VISITE - VERIFICHE - MANUTENZIONI

1. Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio possono essere sottoposti, prima della messa in servizio e ogniqualvolta ne sorga la necessità, a verifica tecnica da parte del Responsabile del SUAP o del personale appartenente alla Polizia Locale, i quali si possono anche avvalere della capacità tecnica di esperti del settore, al fine di riscontrare se il veicolo corrisponde alle condizioni stabilite per tipo e caratteristiche dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada.
2. Ogniqualvolta venga ritenuto che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, si procederà, mediante il personale appartenente alla Polizia Locale o ad altro organo di polizia stradale, alla segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e agli effetti dell'art. 75 del Codice della Strada.

ART. 25

COMPORAMENTO IN SERVIZIO

1. I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) attenersi a quanto indicato nel comma 4 dell'articolo 11 della Legge 15 gennaio 1992, n. 15 che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
 - b) prestare il servizio;

- c) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare alla Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'automezzo entro 24 (ventiquattro) ore dal termine del servizio;
 - g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - h) segnalare tempestivamente al Comune il cambiamento di domicilio o di rimessa;
3. È fatto divieto di;
- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi accertati di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti.
4. Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 26 SANZIONI

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689 ed il ricorso, viene individuata nel Responsabile del SUAP.
3. L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni novanta dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

ART. 27 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Nell'espletamento del servizio disciplinato dal presente regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.
2. I dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente necessarie all'espletamento del servizio o al monitoraggio sull'efficienza e qualità dello stesso.
3. I dati personali potranno eventualmente essere raccolti per le finalità di cui sopra e dovranno essere cancellati, dopo che il relativo scopo si sia esaurito.
4. I clienti dovranno essere informati che i loro dati verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

ART. 28
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne dell'Amministrazione Comunale, che risultino incompatibili con le norme di cui al presente atto regolamentare.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Griante e sarà consegnato ai titolari di autorizzazione al servizio di autonoleggio con conducente.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo on line del Comune, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.